

Nocera Terinese (Cz), 16.09.2024

Decreto Presidenziale n. 864

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "P.I. TCHAIKOVSKY" DI NOCERA TERINESE (CZ)

IL PRESIDENTE

VISTA La legge n. 508 del 21 Dicembre 1999 recante "riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 Febbraio 2003 recante "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali ai sensi delle legge 21 Dicembre 1999, n.508"

VISTO il Decreto Ministeriale n.1183 del 14.10.2022, con il quale, il Superiore Ministro ha disposto la Statizzazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P.I. Tchaikovsky" di Nocera Terinese (Cz), quale conservatorio Statale di Musica, a far data dal 1° Gennaio 2023;

VISTO lo Statuto di Autonomia del Conservatorio, così come allegato al Decreto Ministeriale n. 1183 del 14.10.2022 (Allegato "I" al D.D.G. n. 1489/2022);

VISTO in particolare, l'art. 6 c.2, del citato Decreto Ministeriale n. 1183 del 14.10.2022, con il quale, il Superiore Ministro dispone l'aggiornamento e la revisione dei Regolamenti Del conservatorio alle disposizioni previste per i Concorsi Statali;

VISTO il Regolamento per l'iscrizione ai corsi singoli del Conservatorio statale di musica "P.I. Tchaikovsky" di Nocera Terinese (CZ) approvato nella seduta n. 151/2019 del Consiglio Accademico e seduta 1/2019 del Consiglio di Amministrazione;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico espressa nella seduta n. 240 del 31.07.2024 con cui è stata approvata la revisione del suddetto Regolamento;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, espressa nella seduta n. 9 del 02.08.2024 che approva le modifiche apportate;



EMANA

Art. 1 – il **Regolamento per l'iscrizione ai Corsi Singoli** cosi come allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2 - il Regolamento di cui all' art.1 entra in vigore dalla data di emanazione del presente decreto. È disposta la pubblicazione della presente disposizione, unitamente agli allegati presenti, all' albo del Conservatorio e nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL PRESIDENTE

Dott. Colombo Carello



REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI

Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta n. 240/2024 Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta n. 9/2024



Regolamento per l'iscrizione ai corsi singoli

Art. 1 Definizioni

Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 38 del Regolamento didattico dell'Istituto, definisce le norme per l'ammissione a singoli insegnamenti, qui denominati "corsi singoli". I corsi singoli sono insegnamenti attivati, nell'anno accademico di riferimento, presso corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello.

Si tratta esclusivamente di corsi collettivi, di gruppo o a carattere laboratoriale. Ad essi è possibile iscriversi senza l'obbligo di immatricolazione ad un corso di studio.

Ai fini del presente Regolamento, i corsi singoli sono classificati nelle seguenti tipologie:

- 1. corsi singoli finalizzati alla formazione personale e all'aggiornamento professionale;
- 2. corsi singoli finalizzati al raggiungimento dei requisiti curriculari
- 3. richiesti per l'accesso ai diplomi accademici di secondo livello o alla partecipazione a concorsi;
- 4. corsi singoli per studenti che intendono anticipare esami appartenenti all'ordinamento didattico dei corsi di diploma accademico;

Art. 2 Iscrizione

L'iscrizione ai corsi singoli:

- è subordinata al possesso dei titoli di studio previsti dai rispettivi Corsi Accademici di i e Il Livello (Diploma di scuola secondaria superiore o titoli equipollenti — per i corsi accademici di I Livello; - Diploma Accademico di I Livello, Diploma dell'Ordinamento previgente o titoli equipollenti — per i Corsi Accademici di il Livello);
- ha la durata di un anno accademico,
- consente il sostenimento dell'esame negli appelli previsti nelle sessioni relative all'anno accademico di iscrizione;
- prevede il rilascio di regolare certificazione.

La carriera relativa ai corsi singoli si chiude automaticamente con il sostenimento degli esami degli insegnamenti approvati e, comunque, non oltre il termine dell'anno accademico. Per l'eventuale frequenza di corsi nell'anno accademico successivo è necessaria una nuova domanda di iscrizione.

L'iscrizione ad un corso singolo è incompatibile con quella ad altro corso di studio attivato presso istituti di alta formazione artistica e musicale.

Inoltre, non è consentita in regime di interruzione o sospensione degli studi. L'iscrizione non attribuisce il regolare status di studente di conservatorio, ma conferisce il diritto di accedere alla biblioteca e ai servizi strettamente connessi all'insegnamento al quale è riferita l'iscrizione.

Art. 3 Contributi d'istituto

I contributi d'istituto relativi all'iscrizione e frequenza ai corsi singoli sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Per l'A.A. 2024/2025 viene confermato quanto approvato dal CdA nella seduta n. 1/2019, quindi il contributo di iscrizione è pari a € 50,00 ed il contributo di frequenza è pari a 25,00 € per ogni CFA che si intende acquisire. Per gli anni accademici successivi il contributo di iscrizione e frequenza viene stabilito dal CdA ed inserito nel Regolamento Tasse e Contributi.



Art. 4

Corsi singoli finalizzati alla formazione personale e all'aggiornamento professionale

Si possono iscrivere coloro che hanno interesse specifico ad un aggiornamento culturale o all'integrazione delle competenze professionali. Per poter procedere all'iscrizione è necessario il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso di studio cui appartiene l'insegnamento. L'iscrizione è consentita anche per più di un insegnamento. Il riconoscimento di esami superati come corsi singoli, nel caso di successive iscrizioni a corsi di diploma accademico di primo o secondo livello, sarà oggetto di valutazione da parte delle competenti strutture didattiche.

Art. 5

Corsi singoli finalizzati al raggiungimento di requisiti curriculari o alla partecipazione a concorsi

Possono iscriversi studenti che, pur possedendo il titolo di studio richiesto per l'immatricolazione ad un corso di diploma accademico di secondo livello, non dispongono dei requisiti curriculari necessari per l'accesso a quel corso in un dato anno accademico. Possono iscriversi altresì a corsi singoli coloro che, in base a disposizioni vigenti, devono avere superato esami specifici ai fini della partecipazione a concorsi pubblici. L'iscrizione è consentita anche per più di un insegnamento.

Art. 6

Corsi singoli per studenti che intendono anticipare esami appartenenti all'ordinamento didattico dei corsi di diploma accademico

Possono iscriversi a corsi singoli gli studenti che, pur in possesso dei requisiti curriculari, non possono immatricolarsi ad un corso di diploma accademico (di primo o di secondo livello) in un dato anno poiché hanno conseguito la certificazione finale del corso pre-accademico o il titolo di primo livello dopo la scadenza del termine ultimo per l'immatricolazione.

Per avvalersi di questa opportunità lo studente deve necessariamente conseguire la certificazione finale del corso pre-accademico o il titolo di primo livello entro il 15 marzo. A questi studenti, dopo il conseguimento della certificazione finale del corso pre-accademico o del titolo triennale, al fine di agevolarne l'iscrizione rispettivamente ai corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello nel successivo anno accademico, è concesso di essere ammessi alla frequenza di insegnamenti di un corso di primo o di secondo livello, e sostenere i relativi esami, per un numero complessivo di crediti non superiore a 30 CFA.

A partire dall'anno accademico successivo, lo studente può chiedere l'immatricolazione al corso di diploma accademico ed il riconoscimento dei crediti acquisiti. I Corsi singoli devono essere scelti tra gli esami curriculari del primo anno e vanno sostenuti nel rispetto delle propedeuticità, qualora siano previste.

Gli esami sostenuti secondo queste modalità non costituiscono titolo preferenziale per l'immatricolazione ai corsi di diploma accademico, e il loro sostenimento non esenta lo studente dalle modalità di immatricolazione previste per il corso (verifica preventiva dei requisiti, esame di ammissione, ecc.) Lo studente che non ha ancora conseguito la certificazione finale pre accademica o il titolo di primo livello alla data del 15 marzo può presentare una richiesta di iscrizione sotto condizione. L'iscrizione dovrà essere formalizzata immediatamente dopo il conseguimento della certificazione o del diploma accademico.

Art. 7 Periodi utili per l'iscrizione

I periodi utili per l'iscrizione sono determinati annualmente dal Consiglio Accademico.